

STATUTO

PICCOLI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREMESTIERI ETNEO CT LARGO
PITAGORA SNC

Numero REA: CT - 407611

Codice fiscale: 05553190876

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " 5 "
 al Rep. n. 1422
 Fisco. n. 1103
 3 ottobre 2018

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA "PICCOLI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ", siglabile in "PICCOLI PASSI S.C.S. ONLUS"

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Vittoria, la Società Cooperativa denominata "PICCOLI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", siglabile in "PICCOLI PASSI S.C.S. ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

-----Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci che non concorrono all'adozione della delibera.

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

-----Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

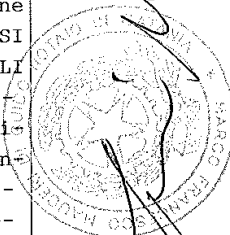
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) e b) della legge n. 381/1991.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori -



Carola Franco

l'autogestione responsabile dell'impresa.-----
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

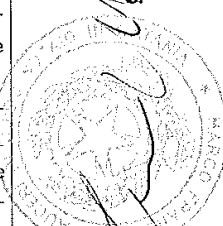
La Cooperativa può operare anche con terzi.-----
A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.---
La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. -----

-----**Art. 4 (Oggetto sociale)**-----

La Cooperativa, che non ha scopo di lucro, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci (art. 2521), si propone lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e così perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: - la gestione di servizi socio sanitari ed educativi; - lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nella misura di almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa o in quella diversa misura che sarà di volta in volta stabilita dalla normativa vigente. Nell'ambito delle superiori finalità la cooperativa si propone di agevolare l'inserimento dei propri soci - siano esse persone svantaggiate che non - nel mondo del lavoro, proponendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro stabili e combattere la disoccupazione. In relazione ai propri scopi la cooperativa ha, quindi, per oggetto le seguenti attività: A - servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola e altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; B - centri diurni, centri socio-educativi residenziali, di accoglienza e socializzazione; C - centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita; D - attività, servizi e centri di riabilitazione; E - gestione dei percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, imperniate sull'esercizio attivo di pratiche musicali e informatiche individuali e di gruppo; ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici

e pedagogici delle pratiche musicali ed informatiche; F - conduzione di attività per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (portatori di handicap psichico-fisico, minori e giovani a rischio, adulti svantaggiati, tossicodipendenti e alcolisti, detenuti ed ex-detenuti) nei seguenti settori: agricoltura, artigianato, commercio, industria e servizi; G - corsi di formazione volti alla riqualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza e progettazione; H - organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali; I - attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; J - attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; K - la cooperativa potrà produrre e vendere pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche periodiche; strumenti multimediali educativi e didattici; riproduzioni di eventi musicali e culturali; realizzazioni di programmi per la diffusione in audio e in video; L - l'attività di gestione e manutenzione di immobili ed aree verdi di pertinenza di immobili; l'esercizio di attività didattiche, culturali, ricreative, educative di ogni genere, l'istituzione e gestione di scuole materne, elementari ed istituti e scuole d'istruzione secondaria di primo e secondo grado di qualunque tipo di indirizzo, legalmente riconosciute e non, di corsi di recupero e preparazione agli esami per qualunque classe di tali scuole;-----

- la gestione di corsi di laurea, corsi di formazione professionale, di specializzazione e master anche con didattica a distanza, a domicilio ed anche a mezzo di sistemi di audio e/o video conferenza, nonché quant'altro destinato alla formazione in ambito universitario nazionale, comunitario ed extracomunitario. A tal proposito, la società potrà convenzionarsi con enti pubblici e privati, italiani e non, università pubbliche e private italiane e estere;-----
- la creazione e l'amministrazione di borse di studio, premi, riconoscimenti, esibizioni artistiche e culturali;-----
- la formazione continua in sanità (ecm) destinata al personale, sanitario e parasanitario;-----
- l'accreditamento e/o notifica presso le autorità competenti come ente di certificazione secondo le normative applicabili;-----
- la formazione dei docenti sia nell'ambito dell'istruzione che dell'integrazione degli alunni in situazione di handicap, nonché la preparazione teorico-pratica specifica e specialistica di quanti operano a vari livelli nelle istituzioni scolastiche, anche nell'ambito del recupero e del sostegno di soggetti affetti da minorazioni fisiche e psichiche a vari livelli di gravità nelle istituzioni scolastiche (circolare ministeriale n. 127/91 e successive modifiche ed integrazioni);-----


Caricola
Francesca

- la promozione, istituzione e/o gestione, direttamente o tramite terze organizzazioni, per conto di strutture scolastiche private o pubbliche, di enti o società, di singoli utenti in Italia e/o nei paesi comunitari o extracomunitari, di corsi di preparazione per il superamento di esami e concorsi pubblici e privati, di corsi di formazione professionale di qualsiasi genere ivi compresi quelli a contributo comunitario o nazionale, sia in nome proprio che per conto di enti pubblici (territoriali e non) e privati, in qualità di ente attuatore o proponente (a titolo meramente esemplificativo si indicano i corsi organizzati con il fondo sociale europeo a contributo comunitario, i corsi di formazione di cui alla l.r. n. 24/76 e l.r. n. 27/91, corsi di lingue straniere, corsi di ammissione alle varie facoltà universitarie, ecc.).-----

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa è inoltre fattivamente impegnata a integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili e aderendo a organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa e a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa. L'attività della cooperativa potrà, in ogni caso, essere svolta anche con terzi. Tutte le attività sopraindicate, essendo tra loro collegate funzionalmente, non potranno che essere perseguite con quelle modalità ed in quei termini che garantiscano alla società cooperativa il più efficace raggiungimento dei propri fini; a tal scopo, proprio per garantire che le finalità - anche tra loro connesse - a cui la cooperativa mira, siano efficacemente raggiunte, l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà, a cura dell'organo amministrativo, consentire una netta separazione delle gestioni relative alle diverse attività esercitate, ai fini di una corretta applicazione delle agevolazioni concesse. La Società per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dallo Stato, dall'UE, dalla Regione e da altri enti secondo le normative di legge vigenti e future; potrà richiedere, tra l'altro, contributi in conto capitale, crediti a lungo e medio termine, crediti di esercizio a condizioni e tasso agevolati, contributi sugli interessi, costituzioni di cauzione, rilascio di fidejussioni e garanzie varie. In ordine alle eventuali attività professionali, la Società Cooperativa si avvarrà dell'opera dei singoli professionisti che agiranno sotto la loro personale responsabilità. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le contrattazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e bancaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente connesse ed at-

tinenti ai medesimi. Poiché la cooperativa rispetta ed intende rispettare le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, essa è cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513. Tale caratteristica dovrà, inoltre, essere resa pubblica a mezzo indicazione negli atti e nella corrispondenza del numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente il bilancio, da redigersi per l'occasione, dovrà essere notificato entro sessanta giorni al Ministero delle Attività Produttive.

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

-----Art. 5 (Soci)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

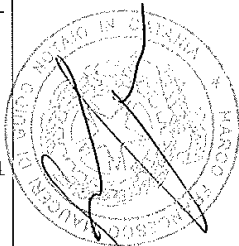
Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; -----
- 3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Nel rispetto dell'art. 2522 del Cod. Civ. possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. -----

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.



Carlo Francese

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo.-----

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo amministrativo della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.-----

-----**Art. 6 (Categoria speciale di soci)**-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.--

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ove ammesso per il completamento della formazione, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 15 del presente statuto:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.-----

Invece, ove ammesso nel caso di interesse all'inserimento

nell'impresa, costituiscono cause di esclusione sia le precedenti (ove compatibili) che le seguenti:-----

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; -----

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto e/o da apposito regolamento.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

-----Art. 7 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

-----Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)-----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.-----

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (una).-----

-----Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.-----

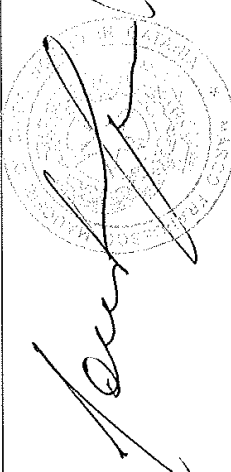
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.-----

-----Art. 10 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-

Carlo Mancuso



sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;-----
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.---

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:-----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

-----Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.-----

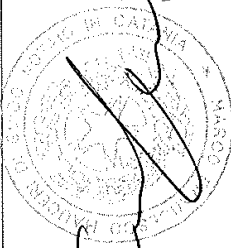
-----TITOLO V-----

-----IL RAPPORTO SOCIALE-----

-----Art. 12 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;-----
c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----
d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.-----
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:-----
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;-----
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.-----
L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.-----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----
-----**Art. 13 (Obblighi dei soci)**-----
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----
a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----
- del capitale sottoscritto;


Caricla Irenana

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;---
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

c) a partecipare alla vita associativa attraverso la loro presenza ai momenti di incontro promossi ai diversi livelli organizzativi. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

-----**Art. 14 (Perdita della qualità di socio - Recesso)**-----

La qualità di socio si perde:-----

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.-----

-----**Art. 15 (Perdita della qualità di socio - Esclusione)**-----

L'esclusione può essere deliberata dal l'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti

per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci; -----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;-----

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30 giorni, se non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;-----

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato; -----

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;-----

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 assemblee consecutive.-----

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----

-----**Art. 16 (Delibere di recesso ed esclusione)**-----

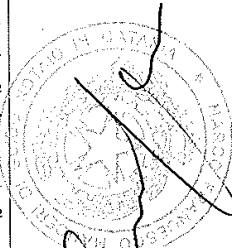
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

-----**Art. 17 (Liquidazione della quota)**-----

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e


Carida-faucese
16/03/2022

non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.-----

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, salvo eventuale rateizzazione secondo modalità e termini di legge.-----

-----Art. 18 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 21.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.-----

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.---

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. -----

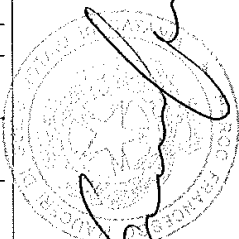
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la società gli eredi del socio defunto.-----
-----TITOLO VI-----
-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----
-----Art. 20 (Elementi costitutivi)-----
Il patrimonio della società è costituito:-----
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----
1.a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);-----
1.b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;-----
1.c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;-----
2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;-----
4) dalla riserva straordinaria;-----
5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.-----
Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.-----
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.-----
-----Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.-----
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16. con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.-----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.---
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.-----
-----Art. 22 (Bilancio di esercizio)-----
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----
Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vi-



Handwritten signature: Piccoli Passi
Handwritten signature: Piccoli Passi

gente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.-----

La relazione dell'Organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;-----
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.-----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.--

-----Art. 23 (Ristorni)-----

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.-----

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-

fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):----

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.

I ristori per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.-----

-----TITOLO VII-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----Art. 24 (Organi)-----

Sono organi della società:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;-----
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato o obbligatorio per legge.-----

-----Art. 25 (Assemblee)-----

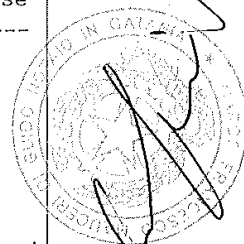
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.-----
Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)-----

L'assemblea ordinaria:-----

- 1. approva il bilancio e destina gli utili;
- 2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; -----
- 3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa; -----



Carida Francesco

4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;-----

5. procede alla nomina degli amministratori;

6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;-----

7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;-----

8. approva i regolamenti interni;

9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----

10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.-----

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.-----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.-----

-----**Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)**-----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.--

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.-----

-----**Art. 28 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)**-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve

consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.-----

-----**Art. 29 (Voto)**-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 15 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile. -----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.-----

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge. -----

-----**Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)**-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

-----**Art. 31 (Organo Amministrativo)**-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-----

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

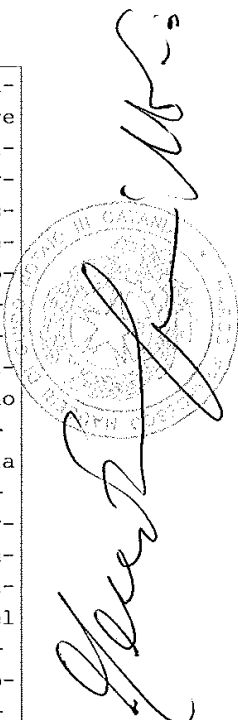
I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.-----

-----**Art. 32 (Compiti dell'Organo Amministrativo)**-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riserva-



Carla Frasca

ti all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.-----

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 30 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

-----**Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)**-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;-----

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----

-----**Art. 34 (Integrazione del Consiglio)**-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

-----**Art. 35 (Compensi agli amministratori)**-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.-----

-----**Art. 36 (Rappresentanza)**-----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il legale rappresentante perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.-----

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----**Art. 37 (Organo di controllo)**-----

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2543 del codice civile. -----

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e l'organo di controllo devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutarî e mutualistici.-----

Si applicano all'organo di controllo le norme previste in materia di competenze e poteri del Collegio Sindacale delle società per azioni, in quanto compatibili.-----

-----**Art. 38 (Controllo contabile)**-----

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o

Carlo De Franco

che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Art. 39 (Liquidatori)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

-----Art. 40 (Liquidazione del patrimonio)-----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;-----
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

-----TITOLO IX-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----Art. 41 (Regolamenti)-----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.-----

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

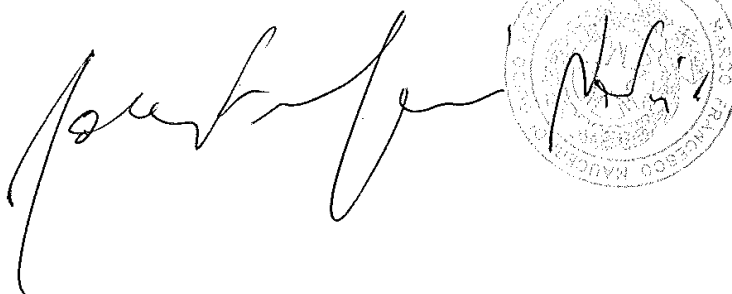
In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa: -----

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ---
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori; -----

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.---

-----Art. 43 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.---

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular official stamp. The stamp contains the text "PICCOLI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" around the perimeter and a central emblem.

Carlo da Fumarca